Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — ROMA - Giovedì, 7 luglio 1927 - ANNO V — Numero 155

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel 1° comma dell'art. 69 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, recante varianti ed aggiunte alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali del Regio esercito (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 1927) devesi leggere: « entro il 30 settembre 1927 », anzichè « entro il 30 settembre 1928 ».

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Mostra delle opere librarie rare e di pregio, in Roma.

Con decreto 16 giugno 1927 (V) di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1927, reg. n. 7 Finanze, foglio n. 292, il Ministero della pubblica istruzione è stato autorizzato a promuovere a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, la Mostra delle opere librarie rare e di pregio che avrà luogo a Roma nei mesi di settembre e ottobre 1927.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1363.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1927, n. **1071**,
Uffici e Consigli provinciali dell'economia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 18 aprile 1926, n. 731, concernente l'istituzione dei Consigli provinciali dell'economia;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di emanare ulteriori disposizioni sui Consigli predetti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per l'interno e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In ogni provincia è istituito, con sede nel capoluogo, un ufficio provinciale dell'economia. Ad ogni ufficio è preposto un direttore.

Gli uffici provinciali dell'economia dipendono dal Ministero dell'economia nazionale, curano l'esecuzione dei suoi atti e provvedimenti e promuovono, sotto le sue direttive, lo sviluppo economico della provincia. Essi funzionano altresì come uffici di segreteria dei Consigli provinciali dell'economia.

Tutti gli uffici dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale che abbiano sede nel capoluogo della provincia possono essere fusi con l'ufficio provinciale dell'economia o ad esso aggregati.

Gli uffici dipendenti dal Ministero dell'economia che non abbiano sede nel capoluogo possono essere posti alla dipendenza dell'ufficio provinciale, come sezioni staccate.

Agli uffici provinciali dell'economia sono applicabili le disposizioni della legge sui poteri dei prefetti.

Le spese per il mantenimento degli uffici provinciali della economia sono interamente a carico del bilancio dei rispettivi Consigli.

Art. 2.

Gli uffici provinciali dell'economia:

1° funzionano da osservatori del locale movimento economico e sociale e raccolgono i dati e le notizie che interessano tale movimento;

2° di intesa con le altre istituzioni e con gli altri uffici competenti, che esistono nella provincia, promuovono iniziative aventi per scopo l'incremento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche e sociali della provincia;

3° possono, in rappresentanza del Ministero dell'economia nazionale, costituirsi parte civile nei giudizi per frodi e per ogni altro reato attinente alla manifattura e al commercio dei prodotti agricoli e industriali e loro derivati;

4° adempiono le attribuzioni precedentemente demandate alle prefetture e alle sottoprefetture dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di disegni e modelli di fabbrica, di marchi e segni distintivi di fabbrica;

5° ricevono e registrano le denuncie della costituzione, modificazione e cessazione delle ditte ed esercitano tutte le funzioni attribuite in questa materia ai Consigli provinciali dell'economia dagli articoli 28, 29 e 31 della legge 18 aprile 1926, n. 731; contro le decisioni dell'ufficio è ammesso, entro 15 giorni, il ricorso al Consiglio provinciale dell'economia, che provvede definitivamente;

6° rilasciano certificati di origine delle merci e carte di legittimazione ai viaggiatori di commercio;

7° formano mercuriali e listini di prezzi in armonia con le disposizioni dell'art. 38 del Codice di commercio, salvo quanto è disposto per i listini di borsa dalla legislazione speciale;

8° istruiscono le pratiche da sottoporsi all'esame del Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 3.

In relazione ai cómpiti loro affidati dall'art. 2 della legge 18 aprile 1926, n. 731, i Consigli provinciali dell'economia:

1° formulano proposte al Governo e alle pubbliche amministrazioni per provvidenze attinenti allo sviluppo economico della provincia;

2° propongono al Ministero dell'economia le modificazioni e gli adattamenti dei programmi degli Istituti di istruzione dipendenti dal Ministero medesimo, in relazione con le condizioni locali e con le esigenze particolari;

3° promuovono la fondazione di istituti di istruzione professionale e di altre istituzioni nell'interesse dello sviluppo economico della provincia;

4° propongono regolamenti speciali di carattere provinciale diretti ad agevolare l'efficace applicazione delle leggi interessanti l'agricoltura, l'industria, il commercio, il credito, il risparmio e la previdenza sociale;

5° dànno parere sui regolamenti di polizia rurale, riguardanti la lotta contro i nemici delle piante coltivate, il risanamento della malaria, il pascolo abusivo, la tutela dei terreni e delle colture; sui regolamenti per l'esercizio degli usi civici nei demani comunali e nei domìni collettivi, deliberati dalle amministrazioni comunali e dalle università e comunanze agrarie, ed approvano i piani di massima della destinazione ed utilizzazione di tali beni, in conformità delle leggi vigenti in materia; dànno inoltre parere sulle norme per le fiere e i mercati e su ogni altra questione concernente la produzione, il credito, il risparmio, la previdenza sociale e l'istruzione professionale, intorno a cui sia richiesto il loro avviso dal Governo, dal prefetto e dalle amministrazioni locali;

6° adempiono le attribuzioni finora demandate ai Comitati forestali, alle Commissioni provinciali di agricoltura, alle Commissioni e ai Comitati zootecnici ed alle amministrazioni provinciali in dipendenza delle leggi 15 luglio 1906 e 21 giugno 1925, n. 1162;

7° compilano e rivedono periodicamente le raccolte degli usi e delle consuetudini commerciali ed agrarie della provincia;

8° compilano — in base a norme regolamentari approvate dal Ministero dell'economia nazionale — i ruoli dei curatori di fallimento, dei periti commerciali, industriali ed agrari, degli stimatori e pesatori pubblici; formano altresì — a norma di legge — il ruolo dei mediatori;

9° amministrano le Borse di commercio, percependone le entrate e sostenendone le spese; e possono altresì, con l'autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale, fondare e gestire servizi ed aziende nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria e del commercio;

10° esercitano, rispetto agli enti ed istituti di carattere pubblico della provincia, aventi per iscopo l'incremento della produzione, del credito, del risparmio, della previdenza sociale e dell'istruzione professionale, le funzioni di tutela deferite, per gli altri enti locali alla Giunta provinciale amministrativa; sono eccettuati i sindacati.

Art. 4.

I Consigli provinciali dell'economia si compongono di membri elettivi in numero non minore di 12 e non maggiore di 28 designati:

a) dalle istituzioni della provincia aventi finalità attinenti alla competenza dei Consigli dell'economia;

b) dalle organizzazioni sindacali legalmente riconosciute.

Fanno parte altresì dei Consigli provinciali dell'economia con voto consultivo e partecipano alle adunanze, solo in quanto il loro intervento sia richiesto, in relazione alle materie da trattarsi:

1° il direttore della Cattedra ambulante provinciale di agricoltura;

2° il funzionario preposto al servizio forestale della provincia;

3° il provveditore alle opere pubbliche, o un funzionario da lui delegato, nelle provincie sotto la giurisdizione dei provveditorati;

4° l'ingegnere capo del Genio civile;

5° il medico provinciale;

6° il veterinario provinciale;

7° l'ingegnere del corpo Reale delle miniere;

8° il direttore compartimentale delle Ferrovie dello Stato, dove esista;

9° il direttore locale della Regia dogana;

10° l'ispettore del lavoro;

11° il delegato provinciale delle Corporazioni;

12° il comandante del porto, nelle provincie che hanno il capoluogo o una città importante sul mare;

13° il direttore del Circolo ferroviario d'ispezione, ove esista.

E' in facoltà del prefetto, presidente, di invitare, occorrendo, a determinate sedute del Consiglio provinciale dell'economia, altri funzionari governativi che abbiano speciale competenza in rapporto a dati problemi.

I membri di cui alla lettera a) sono nominati dal Ministro per l'economia nazionale, su terne designate da parte delle istituzioni di carattere tecnico, scientifico ed economico, il cui elenco sarà formato, in ogni provincia, dal prefetto ed approvato dal Ministro.

Le norme, i termini e le condizioni per far luogo alle designazioni dei membri di cui al comma b) saranno stabiliti con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le corporazioni.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per l'economia, ciascun Consiglio provinciale viene diviso in sezioni ed è determinata la competenza e la composizione di ciascuna sezione.

Con decreto Ministeriale è pure determinato il numero dei consiglieri assegnato a ciascun Consiglio distintamente per il gruppo a) e il gruppo b) di cui al precedente articolo.

Art. 6.

Sono organi del Consiglio provinciale dell'economia:

a) il presidente;

b) il vice presidente;

c) i presidenti di sezione;

d) il segretario.

Art. 7.

Il prefetto della provincia è il presidente del Consiglio provinciale dell'economia e cura la esecuzione delle sue deliberazioni. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di impedimento.

Il vice presidente del Consiglio provinciale dell'economia ed i presidenti di sezione sono nominati dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per l'interno; essi collaborano col presidente nell'esercizio dei poteri del Consiglio nell'intervallo delle sue riunioni, per tutti i provvedimenti di urgenza.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate dal direttore dell'ufficio provinciale dell'economia.

Il vice presidente, i presidenti di sezione ed i membri designati durano in carica 4 anni e possono essere confermati.

Gli uffici di vice presidente, di presidente di sezione e di componente il Consiglio sono gratuiti.

E' soltanto consentito il rimborso delle spese effettivamente incontrate per funzioni inerenti alla carica.

Art. 8.

Il vice presidente del Consiglio, i presidenti delle sezioni, ed i membri del Consiglio prima di entrare in funzioni prestano dinanzi al prefetto il giuramento prescritto dall'articolo 150 della legge comunale e provinciale.

Art. 9.

Sono soggetti alla approvazione del Ministero dell'economia nazionale il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dei Consigli provinciali dell'economia, i regolamenti, l'acquisto di immobili e la stipulazione di mutui.

Art. 10.

Gli impiegati degli uffici provinciali dell'economia sono — ad ogni effetto di legge — funzionari di Stato alla dipendenza dell'Economia nazionale.

A tali effetti, alle tabelle del Ministero dell'economia nazionale annesse al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono aggiunti i ruoli provinciali degli uffici dell'economia, che saranno determinati e ripartiti nei singoli gradi gerarchici con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale di concerto con il Ministro per le finanze.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze, le spese per il personale degli uffici anzidetti sono di anno in anno ripartite tra i bilanci dei Consigli provinciali dell'economia. Le quote così stabilite sono versate in Tesoreria con imputazione al bilancio dell'entrata.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11.

I Consigli provinciali dell'economia possono essere sciolti con decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale, in seguito a rapporto del prefetto presidente.

In caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono esercitate da una commissione di tre membri, presieduta dal prefetto e nominata con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'economia nazionale di concerto con quello per l'interno.

Disposizioni generali transitorie.

Art. 12.

Entro il 1927 gli attuali commissari straordinari delle Camere di commercio cesseranno dalle loro funzioni che saranno assunte dai prefetti assistiti dal vice presidente e dai presidenti di sezione nominati dal Ministro per l'economia, i quali provvederanno alla sollecita costituzione dei Consigli e a quanto è necessario per dare esecuzione alla legge 18 aprile 1926, n. 731, nonchè alle presenti disposizioni.

Art. 13.

Entro il 31 luglio 1927 il Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per l'interno, nominerà un commissario per ciascuna delle nuove provincie istituite con decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, nelle quali non esiste Camera di commercio, con l'incarico di effettuare il lavoro preparatorio per la costituzione del Consiglio e dell'ufficio provinciale dell'economia. I mezzi finanziari occorrenti sono forniti, nella misura determinata dal Ministro per l'economia nazionale, dalle Camere di commercio aventi nella loro attuale circoscrizione i territori assegnati alla provincia di cui trattasi.

Con successivi provvedimenti del Ministro per l'economia nazionale sarà determinata la data di costituzione del Consiglio dell'economia nelle provincie anzidette.

Art. 14.

A decorrere dal 1° gennaio 1928 le circoscrizioni delle Camere di commercio e dei Consigli provinciali dell'economia che sono destinati ad assorbirle coincideranno con le circoscrizioni provinciali.

Dalla data anzidetta cesseranno di funzionare le Camere di commercio aventi un territorio più ristretto della provincia.

Tuttavia nei centri che furono già sede di Camere di commercio il Ministro per l'economia nazionale potrà istituire sezioni staccate dei competenti uffici provinciali dell'economia.

Art. 15.

Il personale in pianta dipendente dalle attuali Camere di commercio e dai Consigli provinciali di agricoltura sarà inquadrato nei ruoli organici degli uffici provinciali dell'economia secondo le norme che saranno approvate con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze.

I funzionari delle Camere di commercio e dei Consigli provinciali di agricoltura, i quali, all'atto dell'inquadramento, ottengano un trattamento economico complessivo a titolo di stipendio, supplemento di servizio attivo e indennità temporanea mensile (caro viveri) inferiore a quello di cui sono provvisti, alla data di attuazione del presente decreto, per gli stessi titoli, nonchè per assegni *ad personam*, conserveranno la differenza quale assegno personale, da assorbirsi in occasione di eventuali aumenti, ed utile a pensione soltanto per la parte che deriva da differenza di stipendio.

Art. 16.

Il decreto di cui al precedente articolo conterrà altresì le norme per la eliminazione del personale esuberante ovvero tecnicamente o politicamente non atto alle nuove funzioni, nonchè per la devoluzione allo Stato dei fondi accantonati, sotto qualsiasi forma, per il trattamento di quiescenza, e ciò limitatamente ai funzionari inquadrati, nei riguardi dei quali il servizio di ruolo prestato presso le Camere di commercio e i Consigli provinciali di agricoltura è considerato statale ai fini del trattamento di riposo.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto resta sospeso ogni provvedimento degli enti predetti relativo ad assunzione di personale ed a promozioni.

Art. 17.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 (eccetto il primo comma), 18 (eccetto il primo comma), 27, 30, 32, 33 della legge 18 aprile 1926, n. 731, e le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto o con esse incompatibili.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare le disposizioni del presente decreto con quelle della legge 18 aprile 1926, n. 731, nonchè a pubblicare il testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia.

Art. 18.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione. Esso sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge; il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 262, *foglio* 18. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1364**.

REGIO DECRETO 2 giugno 1927, n. **1062**.

Approvazione della convenzione 5 gennaio 1927 per la concessione dell'impianto e dell'esercizio della funicolare dalla stazione di Ortona a Mare ad Ortona città.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 5 gennaio 1927 fra il delegato del Ministro per i lavori pubblici ed il signor Salvatore Rapino per la concessione a quest'ultimo dell'impianto e dell'esercizio della funicolare dalla stazione ferroviaria di Ortona a Mare ad Ortona città.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 262, foglio 11. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1365.

REGIO DECRETO 9 giugno 1927, n. 1067.

Approvazione della convenzione 20 gennaio 1927 per il mantenimento ed il funzionamento della Regia scuola di metodo per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi, in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 15 novembre 1925, n. 2483;
Vista la Convenzione tra l'Ospizio « Margherita di Savoia » per i ciechi e il Regio provveditore agli studi di Roma in rappresentanza del Ministro per la pubblica istruzione in data 20 gennaio 1927 per il mantenimento ed il funzionamento della Regia scuola di metodo per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la Convenzione in data 20 gennaio 1927, registrata all'Ufficio del registro di Roma addì 7 febbraio 1927, stipulata tra il Regio provveditorato agli studi di Roma in rappresentanza del Ministero e l'Ospizio « Margherita di Savoia » per i ciechi in Roma, per il mantenimento ed il funzionamento della Regia scuola di metodo per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi, a tutti gli effetti del Regio decreto 15 novembre 1925, n. 2483.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 262, foglio 15. — CASATI.

Convenzione.

Fra l'Ospizio « Margherita di Savoia » per i ciechi di Roma, rappresentato dal comm. dott. Aurelio Nicolodi Regio commissario dell'Ente, ed il Ministero della pubblica istruzione, rappresentato dal Regio provveditore agli studi di Roma, conte comm. dott. Francesco Salimei, si è convenuto quanto appresso:

Art. 1.

L'Ospizio « Margherita di Savoia » per i poveri ciechi in Roma, assume l'obbligo del mantenimento della Regia scuola di metodo per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi, in conformità di quanto stabilisce l'art. 1 del Regio decreto 15 novembre 1925, n. 2483.

Art. 2.

I locali necessari alla scuola saranno forniti dall'Ospizio predetto, il quale assume a suo totale carico la spesa relativa all'arredamento, all'illuminazione, al riscaldamento, ed appresterà inoltre il materiale didattico e scientifico nonchè il fabbisogno per spese di ufficio e quant'altro sia necessario per il funzionamento della Scuola.

Art. 3.

Al personale direttivo ed insegnante provvederà il Ministero ai sensi e nei limiti del citato Regio decreto 15 novembre 1925, n. 2483. Il personale di servizio invece sarà assunto dall'Amministrazione dell'ospizio « Margherita di Savoia » e la relativa spesa sarà a totale suo carico.

Art. 4.

Il Ministero della pubblica istruzione si obbliga di corrispondere all'ospizio predetto un contributo annuo di lire 20,000 (ventimila).

Art. 5.

La presente Convenzione avrà la durata di un anno, a partire dal 1° ottobre 1926, e s'intenderà confermata, qualora non sia denunciata entro il luglio 1927, da una delle parti. Nel caso che la Convenzione non si rinnovi, l'ospizio « Margherita di Savoia » predetto si obbliga a consegnare tutto il materiale mobile acquistato per la Scuola di metodo, all'Istituto che farà la nuova Convenzione.

Art. 6.

Le spese della presente Convenzione sono a carico dell'Ente.

Roma, addì 20 gennaio 1927.

Per l'Istituto dei ciechi:
AURELIO NICOLODI.

Il Regio provveditore agli studi:
FRANCESCO SALIMEI.

Il segretario capo dell'Ufficio scolastico:
A. DE FINA.

Numero di pubblicazione 1366.

REGIO DECRETO 12 maggio 1927, n. 1023.

Istituzione di un posto di vice console presso il Regio consolato in Cairo.

N. 1023. R. decreto 12 maggio 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli affari esteri, a decorrere dalla data del decreto stesso presso il Regio consolato in Cairo viene istituito il posto di vice console con l'annuo assegno di L. 9000 lorde.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1367.

REGIO DECRETO 2 giugno 1927, n. 1049.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di San Miniato.

N. 1049. R. decreto 2 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di San Miniato.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1368.

REGIO DECRETO 22 maggio 1927, n. 1068.

Erezione in ente morale della fondazione Aurunca « Vittorio Emanuele III », in Sessa Aurunca.

N. 1068. R. decreto 22 maggio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione Aurunca « Vittorio Emanuele III », in Sessa Aurunca, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1927 - Anno V

REGIO DECRETO 23 giugno 1927.

Nomina del commissario liquidatore della gestione in Italia della Società di assicurazione « National Benefit Life and Property Assurance Company ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 novembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, numero 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Considerato che con decreto Reale del 19 aprile 1925 la gestione in Italia della Società di assicurazione « National Benefit Life and Property Assurance Company » con sede a Londra, veniva affidata ad un commissario governativo;

Viste le dimissioni rassegnate dal commissario liquidatore cav. dott. Giovanni Baiocchi, vice intendente di finanza presso la Intendenza di finanza di Genova, in seguito al proprio trasferimento in altra sede;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il signor Carlo Camossa, primo segretario presso la Intendenza di finanza di Genova, è nominato — in sostituzione del cav. dott. Giovanni Baiocchi — Regio commissario liquidatore della gestione in Italia della Società di assicurazione « National Benefit Life and Property Assurance Company » con sede in Londra e rappresentanza nel Regno in Genova.

Art. 2.

La liquidazione si compirà sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale, sotto l'osservanza delle norme di cui al decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, col regolamento 4 gennaio 1923, n. 63.

Art. 3.

Al Regio commissario spetta a carico della impresa in liquidazione, l'indennità giornaliera di L. 10.

Art. 4.

In dipendenza delle operazioni di consegna al Regio commissario nominato dal presente decreto, sarà corrisposta al commissario uscente, a carico della impresa in liquidazione, una indennità una volta tanto di L. 1000.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1927.

Temporanea sospensione di alcune norme della legge organica 26 giugno 1927, n. 1013, per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Vista la legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica, in data 26 giugno 1927, n. 1013;

Visto l'art. 60 della legge stessa, che dà facoltà al Ministro per le colonie di sospendere, fino a non oltre il 1° luglio 1928, l'applicazione di quelle norme che egli ritenga non immediatamente attuabili;

Ritenuto che le norme, contenute negli articoli dal 18 al 26 incluso, richiedono, per la loro applicazione, l'emanazione dell'ordinamento amministrativo-contabile, previsto dall'art. 28;

Decreta:

L'applicazione degli articoli dal 18 al 26 incluso, dell'art. 28 e dell'art. 61 della legge 26 giugno 1927, n. 1013, è sospesa fino al 31 dicembre 1927.

Roma, addì 1° luglio 1927 - Anno V

Il Ministro: FEDERZONI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per i lavori pubblici ha presentato a S. E. il Presidente della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 19 maggio 1927, n. 923, recante norme per le espropriazioni nel territorio dell'Ispettorato della Maremma Toscana.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di buono per pagamento di cedole di titoli del Debito pubblico.

(Unica pubblicazione). Avviso n. 1.

E' stato smarrito il buono n. 3077/1721 di L. 105, emesso il 18 ottobre 1926, in pagamento di otto cedole consolidato 3.50 % (1906) convalidate, a favore di Matteoli Francesco fu Leopoldo domiciliato a Capanne, e spedito alla sezione di Regia tesoreria di Pisa il 26 dello stesso mese.

Si avverte chiunque possa avervi interesse che in analogia all'art. 485 R. decreto 25 maggio 1923, n. 827, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che sia stata notificata a questa Direzione generale alcuna opposizione, si rilascerà un duplicato di detto buono.

Roma, 5 luglio 1927 - Anno V

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

(1a pubblicazione).

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 61 — Numero del certificato provvisorio: 2261 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 7 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Chieti — Intestazione del certificato provvisorio: Guerrini Elvira di Annibale, domiciliata in Archi (Chieti) — Capitale del certificato provvisorio: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 64 — Numero del certificato provvisorio: 5205 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 14 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Trento — Intestazione del certificato provvisorio: Pedroni Riccardo fu Cesare, domiciliato in Trento, viale Rovereto n. 18 — Capitale del certificato provvisorio: L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 69 — Numero del certificato provvisorio: 25 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 20 novembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Napoli — Intestazione del certificato provvisorio: Stella Antonio — Capitale del certificato provvisorio: L. 5500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 74 — Numero del certificato provvisorio: 17061 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 19 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Como — Intestazione del certificato provvisorio: Casartelli Francesco fu Battista, domiciliato in Como, via Dante n. 18 — Capitale del certificato provvisorio: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 75 — Numero del certificato provvisorio: 20206 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 16 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Roma — Intestazione del certificato provvisorio: Zanetti Silverio di Vittorio, domiciliato in Roma, via Lesina n. 3 — Capitale del certificato provvisorio: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 76 — Numero del certificato provvisorio: 3436 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 24 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Salerno — Intestazione del certificato provvisorio: Izzo Giuseppe fu Felice, domiciliato a Campagna (Salerno) — Capitale del certificato provvisorio: L. 1000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi 6 mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 4 luglio 1927 - Anno V

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 6 luglio 1927 Anno V

Francia	71.59	Oro	352.41
Svizzera	351.25	Belgrado	31.90
Londra	88.757	Budapest (pengo)	3.19
Olanda	7.31	Albania (Franco oro)	354.50
Spagna	311.87	Norvegia	4.70
Belgio	2.5475	Svezia	4.895
Berlino (Marco oro)	4.335	Polonia (Sloty)	203 —
Vienna (Schillinge)	2.5775	Danimarca	4.885
Praga	54.25	Rendita 3,50 %	64.25
Romania	11.20	Rendita 3 % lordo	58 —
Russia (Cervonetz)	95 —	Consolidato 5 %	37.65
Peso argentino oro	17.59	Obbligazioni Venezie	74.40
Peso argentino carta	7.74	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62.10
New York	18.264		
Dollaro Canadese	18.28		

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a posti gratuiti nell'Educandato femminile di San Demetrio di Zara.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2036;
Veduta la legge 17 aprile 1923, n. 473;
Veduto il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1290;
Veduto il capo VII del regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, per i Convitti;

Decreta:

1. — E' aperto il concorso per il conferimento di 12 posti gratuiti nell'Educandato femminile di San Demetrio di Zara.

I suddetti posti saranno conferiti a giovanette povere e meritevoli delle Provincie del Regno e a giovanette dalmate.

2. — Il concorso è per titoli.

3. — Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza alle orfane di militari morti in guerra, o in causa della guerra, e alle giovanette figlie di mutilati di guerra o di decorati della medaglia al valore.

4. — Le concorrenti dovranno far pervenire la domanda al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione media, divisione IV), non più tardi del 31 luglio 1927. Alla istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti (la istanza e i documenti sono esenti dalla tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268):

a) l'atto di nascita legalizzato;

b) il certificato di sana costituzione fisica, legalizzato;

c) il certificato di buona condotta rilasciato dal preside dell'Istituto da cui la giovanetta proviene, o dal podestà, per le giovanette provenienti da scuola privata o paterna;

d) il certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1926-1927, con lo specchietto dei punti riportati;

e) la dichiarazione del podestà sul numero, sull'età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia, legalizzato;

f) il certificato dell'agente delle tasse che attesti l'ammontare delle imposte pagate dalla famiglia dell'aspirante.

Ai suddetti documenti dovrà essere unita una dichiarazione con la quale la famiglia dell'aspirante si obbliga a pagare le spese di cui al n. 7 del presente avviso: potranno inoltre essere allegati tutti quegli altri documenti che l'istante ritenga di produrre nel proprio interesse.

5. — Le concessionarie di un posto decadranno da ogni diritto, se, dopo la comunicazione avuta del conferimento del posto, lasceranno trascorrere un mese senza prenderne possesso.

6. — Le giovanette che otterranno il conferimento di un posto gratuito godranno il beneficio sino al termine degli studi che si possono compiere nella città di Zara.

7. — Le giovanette cui sarà conferito uno dei posti gratuiti indicati nel presente avviso, saranno tenute, qualora la famiglia, non intenda provvedere direttamente, al pagamento delle spese personali di prima ammissione (corredo, calzature, biancheria personale). Saranno tenute altresì al pagamento delle spese accessorie annuali (libri, oggetti di cancelleria, spese di corrispondenza, tasse scolastiche, ecc.).

Roma, addì 20 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro: FEDELE.

Concorso a posti gratuiti nei Convitti nazionali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il capo VII del regolamento 1° settembre 1925, n. 2009 per i Convitti nazionali;

Decreta:

1. — E' aperto il concorso per il conferimento dei seguenti posti di studio gratuiti nei Convitti nazionali:

a) posti di studio ordinari n. 22;

b) posti di studio straordinari per figli di presidi, professori e funzionari di Convitti nazionali n. 5;

c) posti di studio per giovani delle nuove Provincie n. 13;

d) posti di studio per giovani già profughi di guerra n. 2;

e) posti di studio ordinari a carico del bilancio dei seguenti Convitti:

Campobasso n. 1;	Napoli n. 2;
Catanzaro n. 1;	Parma n. 5;
Cosenza n. 1;	Reggio Calabria n. 1;
Lecce n. 1;	Salerno n. 1;
Lucera n. 3 ½;	Sassari n. 2 ½;
Maddaloni n. 2;	Sondrio n. 1;
Milano n. 1;	Venezia n. 2;

f) posti di studio per figli di presidi, professori e funzionari dei Convitti nazionali a carico del bilancio dei seguenti Convitti:

Avellino n. 1;	Milano n. 1;
Bari n. 1;	Prato n. 1;
Campobasso n. 1;	Reggio Calabria n. 1.

I posti di studio ordinari e straordinari di cui alle lettere *a*) e *b*) saranno assegnati preferibilmente nei seguenti Convitti: Aosta, Avellino, Cagliari, Catania, Cividale, Correggio, Lucera, Maddaloni, Monteleone Calabro, Novara, Palermo, Sessa Aurunca, Sondrio, Tivoli, Voghera, Campobasso, Sassari.

I posti di studio di cui alle lettere *c*) e *d*) saranno assegnati preferibilmente nei Convitti viciniori al domicilio della famiglia del beneficato.

2. — I posti suddetti saranno conferiti a giovinetti appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che siano cittadini italiani, o italiani non regnicoli, anche se mancanti della naturalità, e che abbiano non meno di 6 anni e non più di 12 al 30 settembre 1927.

Dal requisito dell'età sono dispensati i concorrenti che, almeno dal principio dell'anno scolastico in corso, siano alunni dei Convitti nazionali.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza agli orfani dei militari morti in guerra o in causa della guerra ed ai giovanetti figli di mutilati di guerra o di decorati della medaglia al valore.

3. — Il concorso è per titoli, da giudicarsi da una Commissione ministeriale.

4. — I concorrenti dovranno inviare istanza al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione media, divisione IV) non più tardi del 31 luglio 1927.

Alla istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti (la istanza e i documenti sono esenti dalla tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268):

a) certificato di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato). Per i giovanetti resi inabili a causa della guerra, il certificato medico dovrà essere rilasciato dal sanitario provinciale o da un medico militare, e in esso dovranno essere specificatamente indicate e descritte le infermità dell'aspirante;

c) certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1926-27 con lo specchietto dei voti riportati;

d) dichiarazione del podestà sulla professione del padre, sul numero, sulla età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);

e) certificato dell'agente delle tasse, che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dai suoi genitori;

f) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato).

Gli aspiranti a posti per ex profughi di guerra dovranno produrre un certificato attestante tale loro condizione.

Ai suddetti documenti dovrà essere unita una dichiarazione con la quale la famiglia dell'aspirante si obblighi a pagare le spese di primo ingresso e quelle accessorie; potranno, inoltre, essere allegati tutti quegli altri documenti che l'istante ritenga di produrre nel proprio interesse.

5. — I giovanetti che sieno già alunni dei Convitti nazionali sono dispensati dal presentare il certificato di nascita, il certificato di sana costituzione fisica ed il certificato di cittadinanza italiana.

Coloro che aspirano ai posti di studio straordinari, sono dispensati dal presentare il certicato di cui alla lettera *f*), ma dovranno produrre un certificato da cui risulti che sono figli di un capo d'Istituto, o di un professore di scuola media governativa, o di un funzionario dei Convitti nazionali di nomina Regia o Ministeriale, e nel quale sia anche indicato se sono orfani.

6. — I concessionari di un posto gratuito decadranno da ogni diritto se, dopo la comunicazione del conferimento del posto, lasceranno passare un mese senza prenderne possesso.

7. — I giovanetti che otterranno il conferimento di un posto gratuito nei Convitti nazionali, godranno il beneficio fino al termine degli studi, che si possono compiere nel Convitto, presso il quale il posto è stato concesso.

8. — I giovanetti, cui sarà conferito uno dei posti gratuiti indicati nel presente avviso, saranno tenuti, qualora la famiglia non intenda provvedere direttamente, al pagamento delle spese personali di prima ammissione (corredo, calzature, biancheria personale, letto, ecc.). Saranno tenuti altresì al pagamento della quota fissa e delle spese accessorie annuali (libri, oggetti di cancelleria, spesa di corrispondenza, tasse scolastiche, ecc.).

Essi infine dovranno uniformarsi, circa il godimento del posto, a tutte le norme vigenti per i Convitti nazionali.

9. — Agli effetti del presente concorso i semi-convittori sono equiparati ai convittori.

Roma, addì 20 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro: FEDELE.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.